

- * alla preesistenza del diritto di credito vantato dall'esponente rispetto alla costituzione del patrimonio di scopo;
- * all'eventus damni;
- * alla scientia damni (ovvero al consilium fraudis);

preso atto dell'evanescenza della causa all'origine della costituzione del patrimonio di scopo, dato atto che la parte d'immobili eseguiti soggetta a maggior tributo verso lo Stato è compresa nella circoscrizione del Tribunale di Cuneo, dichiarare l'inefficacia e/o l'inopponibilità nei confronti della concludente dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale per atto a rogito [redacted] in Cuneo del 25.10.2016 Rep. 193525 Racc. 41381 sui beni immobili indicati;

e, conseguentemente, rigettare l'opposizione ex adverso evocata e, revocatane la sospensione, dichiarare la legittimità della procedura esecutiva immobiliare evocata con atto di pignoramento 24.08.2017, trascritto il 01.09.2017 ai nn. 4875/6475, disponendo la vendita dei beni pignorati;

In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi, oltre maggiorazione spese generali, CPA ed IVA sulle voci imponibili."

L'avv. [redacted] per i convenuti così conclude:

"Voglia il Tribunale, Ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa,

Previa acquisizione d'ufficio del fascicolo della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione trattata nella procedura esecutiva n. 181/2017 r.g.e.;

Previa revoca dell'ordinanza 22.06.2018 nella parte in cui il Giudice ha fissato per la precisazione conclusioni l'udienza del 08.11.2018;

Previa revoca dell'ordinanza 22.06.2018 nella parte in cui il Giudice non ha ammesso i capitoli di prova della difesa dei convenuti di cui alle memorie ex art. 183, co. VI nn. 2 e 3 c.p.c.;

Previa ammissione delle prove per interrogatorio e testi, come dedotte nelle memorie ex art. 183, co. VI nn. 2 e 3 c.p.c.;

Previo rigetto della richiesta di ammissione delle prove dedotte dalla difesa di parte attrice per i motivi di cui alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 3 c.p.c.;

In via principale:

Accertato e dichiarato, per i motivi di cui in narrativa, che il petitum introdotto dalla [redacted] [redacted] nel presente giudizio di cognizione a seguito dell'opposizione all'esecuzione di [redacted] nella procedura n. 181/2017 r.g.e. è diverso dalla domanda giudiziale di [redacted] e [redacted] nell'opposizione all'esecuzione alla procedura n. 181/2017 r.g.e. e dai motivi per cui questi hanno contestato il diritto dell'Istituto creditore a procedere esecutivamente sui beni immobili dei convenuti costituiti in fondo patrimoniale, dichiarare l'inammissibilità della domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. avanzata dalla [redacted] [redacted];

In via subordinata:

Nella sola denegata e non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità della domanda di revocatoria ordinaria avanzata da parte attrice nel giudizio di cognizione ex art. 616 c.p.c., rigettare la



domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto per difetto dei requisiti della scienza danni e dell'eventus damni per i motivi di cui in parte narrativa della presente comparsa;

In via di ulteriore subordine:

Per il solo caso di denegata riqualificazione della domanda del creditore opposto in domanda di accertamento negativo dei motivi dell'opposizione all'esecuzione n. 181/2017 r.g.e., accertata, per i motivi di cui in narrativa, l'opponibilità ex art. 170 cod. civ. del fondo patrimoniale costituito da **[redacted]**, nonché il difetto di conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore ex art. 2929 bis ultimo comma cod. civ. e/o dell'eventus damni, dichiarare l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o l'improcedibilità del pignoramento immobiliare e di tutti gli atti esecutivi conseguenti, quale richiesto dalla **[redacted]** sui beni immobili di proprietà degli opposti ed oggetto della procedura esecutiva n. 181/2017 r.g.e.;

Accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Cuneo in favore del Tribunale di Savona quanto al pignoramento dei beni immobili siti in **[redacted]** (SV), via Aurelia n. 7/B, oggetto della procedura esecutiva n. 181/2017 r.g.e.;

Per l'effetto, estinguere la procedura esecutiva n. 181/2017 r.g.e. e condannare la **[redacted]** **[redacted]** alla cancellazione del pignoramento trascritto sui beni immobili di proprietà di **[redacted]** e di **[redacted]** siti in **[redacted]**, costituiti in fondo patrimoniale con rogito Notaio **[redacted]** di Cuneo del 25.10.2016, nonché sui beni immobili siti in **[redacted]** (SV), in quanto sottoposti a pignoramento immobiliare ad opera di Ufficiale Giudiziario non competente per territorio ex art. 26 c.p.c. e/o rimettere al giudice dell'esecuzione il chiesto provvedimento;

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e della fase di opposizione all'esecuzione, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed iva, per i quali il sottoscritto legale si dichiara antistatario”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 615 c.p.c., depositato in data 26.09.2017, **[redacted]** **[redacted]** hanno proposto opposizione alla procedura esecutiva immobiliare n. 181/2017 R.G.E., promossa dalla **[redacted]**, in forza dell'art. 2929 bis cod. civ., su quote di immobili in comproprietà tra i coniugi medesimi, contestando la legittimità dell'azione esecutiva e l'impignorabilità dei beni immobili, in quanto costituiti in fondo patrimoniale, come da rogito Notaio **[redacted]** di Cuneo del 25.10.2016, regolarmente annotato a margine dell'atto di matrimonio e trascritto nei registri immobiliari.

A seguito del ricorso, il G.E. fissava udienza per la discussione sulla sospensione dell'esecuzione e, con ordinanza 15.11.2017, ritenuta la sussistenza degli addotti gravi motivi, nello specifico, quanto alla presenza di fondati elementi per contrastare il diritto del creditore anche sotto il profilo della scienza danni della debitrice e dell'eventus damni, accoglieva ai sensi dell'art. 624 c.p.c. la richiesta di sospensione dell'esecuzione immobiliare, fissando termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.



Con atto di citazione notificato in data 19.01.2018 a [redacted], la [redacted] dava corso al giudizio di cognizione ex art. 616 c.p.c., introducendo domanda ex art. 2901 cod. civ., diretta alla dichiarazione di inefficacia e/o di inopponibilità nei confronti di essa attrice dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale ut supra.

Costituendosi in giudizio, i convenuti eccepivano, in via principale, l'inammissibilità della domanda di revocatoria ordinaria svolta dalla Banca [redacted] per diversità del petitum rispetto al giudizio di opposizione e, in subordine, la fondatezza della domanda stessa stante la piena efficacia del costituito fondo patrimoniale e la sua conseguente opponibilità alle ragioni di credito dell'Istituto attoreo.

Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza in data 22.06.2018, il G.I., ritenuta l'inammissibilità di tutte le prove orali dedotte dalle parti e reputata la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni all'udienza dell'08.11.2018.

Precisate quindi come sopra le conclusioni ad opera delle parti, la causa veniva trattenuta a decisione dal giudice unico.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I convenuti hanno eccepito anzitutto l'inammissibilità della domanda di revocatoria ordinaria proposta nel presente giudizio di cognizione dalla Banca [redacted]. L'attrice infatti, introducendo il giudizio di merito, ha chiesto la dichiarazione di inefficacia e/o di inopponibilità dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, così svolgendo un'inequivocabile domanda di revocatoria ordinaria (tale, peraltro, espressamente qualificata a pag. 9 dell'atto di citazione), secondo la forma tipica dell'azione prevista dall'art. 2901 cod. civ.

Si tratta, invero, di un'azione che ha presupposti e petitum del tutto diversi e non pertinenti all'oggetto proprio del giudizio di cognizione introdotto a seguito dell'opposizione all'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 2929 bis, ultimo comma, cod. civ., dovendo questo giudizio vertere sulle medesime questioni sollevate nella fase sommaria dell'opposizione.

Infatti, come ancora di recente ribadito dalla Suprema Corte, "l'opposizione all'esecuzione, pur essendo distinta, dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 52 del 2006, in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un unico procedimento ..." (Cass. 12.04.2017, n. 9352), per cui, il giudizio di cognizione ex art. 616 c.p.c. non può che essere retto dal ricorso in opposizione originario e dalla domanda giudiziale in esso formulata.

L'unitarietà del procedimento di opposizione all'esecuzione comporta che, una volta conclusa la fase sommaria dedicata all'adozione dei provvedimenti sulla sospensione dell'esecuzione ed introdotto il giudizio di merito, quest'ultimo deve concludersi con una decisione sulla domanda giudiziale dell'opponente, ovvero sia sui motivi su cui questi ha articolato la contestazione del diritto del creditore a procedere esecutivamente.

Tale (necessaria) correlazione non muta neppure nel caso in cui l'iniziativa processuale di av-



vio della fase cognitiva venga assunta, come nel caso di specie, non dal ricorrente ma dall'opposto, poiché l'introduzione della causa a cognizione piena è sempre funzionale a provocare una pronuncia giudiziale con sentenza sul ricorso dell'opponente, con formulazione di una domanda di accertamento negativo della fondatezza dei motivi di opposizione dedotti dal predetto.

Ciò, peraltro, non è avvenuto nel caso di specie, in quanto il creditore opposto, nel presente giudizio, non ha richiesto, com'era tenuto a fare, un accertamento negativo delle argomentazioni difensive degli opposenti, ma ha invece introdotto una domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ., la quale muove da presupposti del tutto diversi e, soprattutto, richiede accertamenti probatori differenti rispetto ai motivi proposti dagli odierni convenuti col ricorso in opposizione.

Invero, l'azione prevista dall'art. 2929 bis cod. civ. è ontologicamente diversa da quella ex art. 2901 cod. civ., in quanto si traduce in uno strumento che opera sul piano sostanziale e non processuale e si concretizza nel riconoscimento, in favore del creditore che si trovi nelle condizioni di cui al primo comma della norma, del diritto di rendere inefficace l'atto pregiudizievole mediante la trascrizione del pignoramento.

Ne consegue che il giudizio di cognizione introdotto a seguito di opposizione ai sensi dell'art. 2929 bis ultimo comma cod. civ. deve muoversi entro i confini propri dell'istituto previsto da tale norma, quale mezzo di soddisfacimento diretto del credito, e non anche di azione volta alla conservazione della garanzia patrimoniale, secondo la definizione propria dell'azione revocatoria ordinaria.

Pertanto, una volta scelta la via dell'art. 2929 bis cod. civ., il creditore non può agire in revocatoria nel giudizio di opposizione, fermo restando ovviamente il suo diritto di esercitare l'azione revocatoria ordinaria in separato giudizio.

In definitiva, la Banca attrice, una volta scelta l'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito con le forme previste dall'art. 2929 bis cod. civ., non può agire nel presente giudizio di cognizione con un'azione revocatoria ordinaria avverso il costituito fondo patrimoniale, in quanto questa fase processuale è destinata alla trattazione ed alla confutazione dei soli temi introdotti dai ricorrenti con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma, c.p.c., ed ex art. 2929 bis, ultimo comma, cod. civ.

Di conseguenza, la domanda di revocatoria ordinaria proposta dalla Banca [REDACTED] [REDACTED] deve dichiararsi inammissibile.

Né il Giudice può, nell'ambito di questo giudizio, riqualificare diversamente l'azione della Banca come domanda di accertamento negativo circa gli aspetti difensivi sollevati dagli opposenti nella fase sommaria, essendo chiara e inopinabile la scelta svolta dal creditore di dar corso ad un'azione revocatoria ordinaria.

L'inammissibilità della domanda ex art. 2901 cod. civ. nel presente giudizio di cognizione deriva, poi, da un'ulteriore argomentazione, di ordine strettamente processuale.

Premesso che, come si è detto sopra, secondo la Suprema Corte (Cass. 12.04.2017, n. 9352), l'opposizione all'esecuzione - pur distinta in due fasi, la prima sommaria e la seconda a co-



gnizione piena - costituisce un unico procedimento, e considerato che all'unitarietà del procedimento di opposizione consegue che questo deve considerarsi pendente sin dal deposito del ricorso in opposizione, nella fattispecie in esame, la Banca [redacted] non ha svolto nella prima fase cautelare alcuna difesa scritta, né assunto alcuna conclusione avverso l'opposizione degli odierni convenuti.

A fronte di tale circostanza, rilevata incidentalmente dallo stesso Giudice dell'Esecuzione nell'ordinanza 15.11.2017 (ove si legge "... affermazione questa non contestata se non genericamente dal creditore"), la revocatoria ordinaria chiesta nell'odierno giudizio di merito dev'essere considerata tardiva (oltreché nuova) e come tale inammissibile.

Sulla base di tali considerazioni, deve pertanto dichiararsi l'inammissibilità della domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. avanzata dalla Banca [redacted].

Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attrice, liquidate come segue: fase di studio euro [redacted], fase introduttiva euro [redacted], fase di trattazione euro [redacted] (con riduzione del 70% del valore medio) e fase decisoria euro 5.800,00, per un totale di euro [redacted] oltre accessori di legge.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice designato

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,

1) dichiara l'inammissibilità della domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. avanzata dalla Banca [redacted];

2) condanna la Banca [redacted] al pagamento delle spese processuali sostenute da [redacted] nel presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro [redacted] per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%.

Cuneo 11/02/2019

IL GIUDICE

dr. Rodolfo Magri

